**ALLEGATO “C“**

**SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**

L’anno duemilaventicinque il giorno del mese di

# TRA

L’ Segretario Generale del Comune di Sogliano Cavour il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sogliano Cavour (Codice Fiscale del Comune di Sogliano Cavour: 8009930753), per quanto attiene al presente disciplinare,

# E

Il/La Dott./Dott.ssa nato/a a il e residente a in Via n. , codice fiscale ,

# PREMESSO CHE:

* l’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha reso indispensabile, per gli enti locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno e i modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative;
* l’art. 14 del citato decreto legislativo prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance, cui, ai sensi dell’art. 7 del predetto del D.Lgs citato, compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) del medesimo articolo;

# CONSIDERATO CHE:

* L’art. 14 del D.lgs. 150/2009 non costituisce, per gli Enti locali, né norma imperativa,

da rispettare senza adeguamenti e neppure disposizione a cui si devono adeguare;

* né l’art. 16 né l’art. 74, della Riforma, richiamano tale articolo e quindi rimane precisa

scelta del Legislatore dare piena autonomia alle Regioni e agli Enti locali;

* gli Enti locali devono sì rispettare il sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 del D.lgs. 267/2000 ma la disposizione, di cui all’art. 14 del D.lgs. 150/2009, che istituisce gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) non può essere applicata tout court alle autonomie territoriali.
* tale interpretazione viene oggi confermata dalla Civit (oggi ANAC) nella cui Delibera n. 121/2010 si legge: “*considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”*;
* non esiste quindi nessun obbligo di costituire gli OIV negli Enti locali che quindi potranno continuare con i Nuclei di Valutazione;
* in ogni caso, l’Ente locale può decidere, in piena ed assoluta autonomia i requisiti dei membri dei Nuclei di Valutazione o degli O.I.V. anche (e non “solo”) con riferimento alle indicazioni dell’art. 14 e delle indicazioni della Civit (oggi ANAC).

# VISTI:

* il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
* il Regolamento del Nucleo di Valutazione adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2012;
* Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance - approvato con delibera della Giunta Comunale n. 214 del 31/12/2015;
* l’avviso di selezione pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente nella apposita Sezione del Portale della Perfomance;
* l’esito della selezione con decreto n. del , del Sindaco che ha nominato il/la Dott./Dott.ssa quale Nucleo di Valutazione in forma Monocratica del Comune di Sogliano Cavour;

Tutto quanto innanzi premesso, si conviene e stipula quanto segue:

# ART.1

L’Amministrazione Comunale, di seguito denominata “Comune di Sogliano Cavour” e come sopra rappresentata, affida al/alla Dott./Dott.ssa , di seguito "Professionista", che accetta, l'incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009.

# ART.2

L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento, delle attività, individuate dal Decreto Legislativo

n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dalle delibere ed atti di indirizzo già adottati e che saranno adottati dall'ANAC e per come disciplinate dal regolamento locale, giusta deliberazione di G.M. n. 35 del 17/03/2022.

Si elencano, fra gli altri previsti nella deliberazione in atto richiamata, i seguenti adempimenti in capo al Nucleo di Valutazione.:

Il Nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:

* monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, della valutazione della performance, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dei controlli dell’intero ente e delle singole strutture. La adozione di tale Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, su tali aspetti rimane a diretta disposizione del Dipartimento della Funzione Pubblica.
* svolge funzioni di indirizzo sul controllo di gestione;
* propone ed esprime parere vincolante sul regolamento di misurazione e valutazione della performance;
* può validare se richiesto la programmazione annuale degli obiettivi;
* riferisce alla Giunta, con cadenza almeno annuale, sull’andamento delle performance e comunica tempestivamente le criticità riscontrate e nel caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsto dalla normativa;
* sulla base del regolamento di disciplina delle posizioni organizzative propone la pesatura delle strutture ai fini della quantificazione dell’indennità di posizione;
* sulla base del regolamento di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance, partecipa alla valutazione della produttività dei dipendenti se richiesto;
* è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di misurazione e di valutazione;
* promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, rimanendo a diretta disposizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
* verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
* verifica la correttezza della valutazione dei dipendenti ai fini dell’accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs. 150/2009.

Cura la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare:

* 1. il livello di benessere organizzativo del personale dipendente;
	2. il grado di condivisione del sistema di valutazione;
	3. la valutazione dei responsabili dei settori da parte dei rispettivi collaboratori. Svolge qualsiasi altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e da qualsiasi altra normativa per i Nuclei di Valutazione delle pubbliche amministrazioni.

# ART.3

Il/La Dott./Dott.ssa , accetta l’incarico affidatogli per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata. Alla scadenza, il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che il Professionista abbia nulla a che pretendere dal Comune di Sogliano Cavour e senza bisogno di alcuna disdetta da parte del Professionista. Al Componente Unico del Nucleo di Valutazione verrà corrisposto un compenso annuo lordo di €. 2.000,00 omnicomprensivo di

I.V.A. e Cassa previdenza se ed in quanto dovuti, e del rimborso delle spese, se richieste come da normativa vigente.

# ART.4

Nell' espletamento dell'incarico, il Professionista pur non essendo soggetto a vincoli di orari predeterminati, presterà preferibilmente la propria costante attività presso il Comune di Sogliano Cavour almeno una volta al mese garantendo le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'incarico definiti al precedente Art. 2 ed assicurando la presenza ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

# ART.5

Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222–2237 del codice civile e verranno espletate prevalentemente dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.

# ART.6

Il rischio per l’esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sul Professionista salvo casi di forza maggiore.

# ART.7

Ogni modifica a quanto previsto nel presente disciplinare non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.

# ART.8

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, del Regolamento 2016/679 UE e sue successive modificazioni ed integrazioni, il/la Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ autorizza il Comune di Sogliano Cavour al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente disciplinare.

# ART.9

La liquidazione di ogni singola fattura o parcella avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima. In caso di rinuncia, revoca o recesso dell’incarico sarà liquidato unicamente il compenso dovuto per l’opera prestata sino al momento della rinuncia, del recesso ovvero della revoca.

# ART.10

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l’incarico, con provvedimento motivato del Sindaco, nel caso di sopraggiunta incompatibilità, grave inosservanza dei doveri inerenti l’espletamento dell’incarico, comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

# ART.11

### Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81 avente ad oggetto “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»* [*(GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)*](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/06/29/150/sg/pdf)”.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente disciplinare ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, il professionista sottoscrivendo il presente disciplinare attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Sogliano Cavour, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

# ART.12

Il Comune di Sogliano Cavour in persona del Segretario Generale con la sottoscrizione del presente disciplinare attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi e l’insussistenza di sia in capo a se stesso che ai dipendenti che hanno curato l’istruttoria di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale con il professionista

# Art. 13

Registrazione e spese correlate. Ai sensi dell’art. 10, parte seconda della tariffa allegata al

D.P.R. 26.04.1986, n. 131, il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese inerenti e conseguenti sono a carico del consulente incaricato, che se le assume. Con la sottoscrizione del presente disciplinare si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 limitatamente al presente procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune Il Professionista